



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ETS
Consiglio Regionale della Calabria

Centenario
1920
2020



VERBALE DI RIUNIONE

L'anno 2024, il giorno 17 del mese di gennaio, alle ore 17.00 convocato, in via straordinaria e urgente, dal Presidente, con nota prot. n. 0010/C/01 del 15/01/2024, si è riunito, il consiglio Regionale UICI della Calabria, in modalità a distanza con piattaforma Zoom, per la trattazione del seguente O.d.G.:

- 1- Statuto dell' Unione Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 21/11/2023 al N 31275 Serie 1T: discussione e deliberazione.

E' presente il Presidente il quale, dopo aver fatto constatare che:

il Consiglio è stato convocato regolarmente;

Sono presenti: Bartucca Giuseppe; Bretti Giuseppe; Caruso Fabio; Loprete Luciana; Marino Francesca; Motta Francesco; Paviglianiti Armando; Scicchitano Francesco; Travaglio Lidia.

Sono assenti giustificati: -----

Sono altresì presenti: le consigliere nazionali UICI Annamaria Palummo e Luciana Loprete, il consulente regionale avv. Annunziato Denisi; la segretaria regionale Patrizia Tortorella.

Presiede la seduta lo stesso presidente; verbalizza la segretaria;

Il presidente dichiara aperta la discussione dell'O.d.G.:

- 1- Statuto dell' Unione Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 21/11/2023 al N 31275 Serie 1T: discussione e deliberazione

Il Consiglio Regionale dell'UICI della Calabria, dopo ampia discussione, *prende atto e delibera* di recepire in toto lo Statuto Sociale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, approvato dal XXV Congresso Straordinario nelle sedute del 20 e 21 ottobre 2023 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 il 21/11/2023 al N 31275 Serie 1T, così come modificato ed integrato; statuto che sostituisce il precedente e che disciplina l'azione associativa.

Non essendoci altri interventi, alle ore 17.20 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL VERBALIZZANTE

(Patrizia Tortorella)

Patrizia Tortorella



IL PRESIDENTE

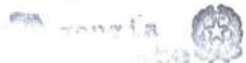
(Pietro Testa)

Pietro Testa

Via Sbarre Inferiori Trav. IX n. 33 Scala D Int. 3 – 89129 Reggio Calabria - Tel. e Fax: 0965.598181

Web: www.uicalabria.it - E-mail: uiccala@uiciechi.it – PEC: uicicalabria@pec.it

Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R. 17/2/1990 in G.U. 11/6/1990 n. 134). Ente del Terzo Settore Iscritta in data 17.03.2023 con Decreto n. 3833 al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, iscritta al n. 32/99 del Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Roma. Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Nazionale (L. 7/12/2000 n. 383) con il n. 17. Banca Prossima – Filiale 05000 - IBAN: IT21G0306909606100000061602 - Cod. Fisc. 97010120794



Ministero delle Finanze
Ufficio Provinciale di Reggio Calabria

18-1-74 115 Serie IV
E S E W R O

IL DIRETTORE

A. DELEGATO ALLA FIRMA

Assistente Tributario

Ofelia Garzi



Avv. LUIGI GALLORI
NOTAIO

00195 ROMA - VIALE G. MAZZINI, 88

tel. 06.37516309 - 06.37526088 - fax 06.3726885

e-mail: lgallori@notariato.it pec: luigi.gallori@postacertificata.notariato.it

CERTIFICAZIONE

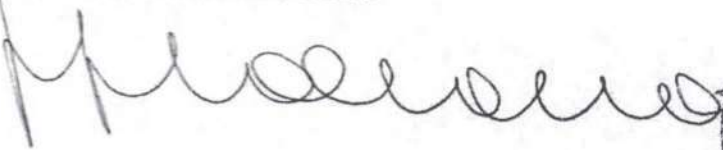
Io sottoscritto avv. Luigi GALLORI, Notaio in Roma, con studio in Viale G. Mazzini n.88, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

attesto

che lo statuto dell'"UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - E.T.S. A.P.S.", con sede in Roma (RM), Via Borgognona n.38, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 01365520582, R.E.A. n.RM-976535, già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Roma con il n.32/1999, iscritta al RUNTS (Determinazione Regione Lazio n.G02811 del 2 marzo 2023), è conforme al D. Lgs. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alle norme che disciplinano le associazioni di promozione sociale (artt.22, comma 4, e 54, comma 2), e che come tale è idoneo all'iscrizione al RUNTS nella sezione APS.

Si rilascia per gli usi di legge.

Roma 13 novembre 2023



REPERTORIO N.39173

RACCOLTA N.13132.....

.....VERBALE DI DEPOSITO.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

.....13 novembre 2023.....

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di novembre,.....

in Roma, nel mio studio.

Dinanzi a me avv. Luigi GALLORI, Notaio in Roma, con studio in
Viale G. Mazzini n.88, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distret-
ti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ...

.....è presente il signor:.....

-LOCATI Alessandro, nato a Roma (RM) il 21 settembre 1967, do-
miciliato in Roma (RM), Via Francesco Cornaro n.43, codice fiscale
LCT LSN 67P21 H501Z.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, ...

.....premette:.....

-che è vigente l'"UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVE-
DENTI - E.T.S. A.P.S." (di seguito per brevità anche "Unione"), con
sede in Roma (RM), Via Borgognona n.38, partita IVA
00989551007, codice fiscale 01365520582, R.E.A. n.RM-976535,
già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Roma con il
n.32/1999, iscritta al RUNTS (Determinazione Regione Lazio
n.G02811 del 2 marzo 2023);

-che in data 20 - 21 ottobre 2023 si è riunito il Congresso Straordi-
nario dell'Unione che ha approvato un nuovo testo di Statuto;

-che il comparente è l'attuale Segretario Generale dell'"UNIONE



Luigi Gallori
NOTAIO

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma 1
il 21/11/2023
al N. 31275 Serie 1T





Luigi Gallori
NOTAIO



REPERTORIO N.39173

RACCOLTA N.13132.....

.....VERBALE DI DEPOSITO.....

.....REPUBBLICA ITALIANA.....

.....13 novembre 2023.....

Registrato all'Agenzia
delle Entrate di Roma 1
il 21/11/2023
al N. 31275 Serie 1T

L'anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di novembre,.....
in Roma, nel mio studio.....

Dinanzi a me avv. Luigi GALLORI, Notaio in Roma, con studio in
Viale G. Mazzini n.88, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distret-
ti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,.....

.....è presente il signor:.....

-LOCATI Alessandro, nato a Roma (RM) il 21 settembre 1967, do-
miciliato in Roma (RM), Via Francesco Cornaro n.43, codice fiscale
LCT LSN 67P21 H501Z.....

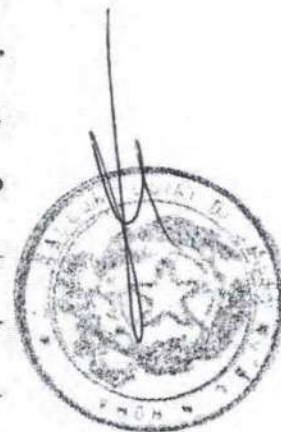
Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo,.....

.....premette:.....

-che è vigente l'"UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVE-
DENTI - E.T.S. A.P.S." (di seguito per brevità anche "Unione"), con
sede in Roma (RM), Via Borgognona n.38, partita IVA
00989551007, codice fiscale 01365520582, R.E.A. n.RM-976535,
già iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche di Roma con il
n.32/1999, iscritta al RUNTS (Determinazione Regione Lazio
n.G02811 del 2 marzo 2023);.....

-che in data 20 - 21 ottobre 2023 si è riunito il Congresso Straordi-
nario dell'Unione che ha approvato un nuovo testo di Statuto;.....

-che il comparente è l'attuale Segretario Generale dell'"UNIONE



**STATUTO SOCIALE DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI
E DEGLI IPOVEDENTI - ETS APS**

ART. 1

**COSTITUZIONE, SEDE, RAPPRESENTANZA,
RAPPORTO ASSOCIATIVO**

1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, già Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e Associazione di promozione sociale (APS), ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ha la propria sede nazionale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187, con la denominazione di "Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS" (acronimo UICI). A decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss. mm. ii. l'UICI ha assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, la denominazione di "Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Ente del Terzo Settore - Associazione di promozione sociale" (acronimi ETS APS) in luogo di quella indicata in precedenza.
2. Nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'UICI utilizza le locuzioni "Ente del Terzo Settore" e "Associazione di promozione sociale", ovvero gli acronimi "ETS" e "APS".
3. L'UICI è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti a essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.
4. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali per il conseguimento degli scopi associativi. Esplica la propria opera con apertività e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità.
5. L'UICI attua una disciplina uniforme del rapporto associativo, senza discriminazioni di alcuna natura in ordine all'ammissione degli associati, prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli Organi sociali. Garantisce la libera eleggibilità dei propri Organi, osservando il principio del voto singolo e adotta il principio della sovranità della Assemblea dei soci.

ART. 2

SCOPI

1. Scopo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'inclusione nella società delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri asso-



[Handwritten signature]

Locat



**STATUTO SOCIALE DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI
E DEGLI IPOVEDENTI - ETS APS**

ART. 1

**COSTITUZIONE, SEDE, RAPPRESENTANZA,
RAPPORTO ASSOCIATIVO**

1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, già Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e Associazione di promozione sociale (APS), ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ha la propria sede nazionale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187, con la denominazione di "Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS" (acronimo UICI). A decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss. mm. ii. l'UICI ha assunto la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, la denominazione di "Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Ente del Terzo Settore - Associazione di promozione sociale" (acronimi ETS APS) in luogo di quella indicata in precedenza.
2. Nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'UICI utilizza le locuzioni "Ente del Terzo Settore" e "Associazione di promozione sociale", ovvero gli acronimi "ETS" e "APS".
3. L'UICI è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti a essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.
4. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali per il conseguimento degli scopi associativi. Esplica la propria opera con apertività e aconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità.
5. L'UICI attua una disciplina uniforme del rapporto associativo, senza discriminazioni di alcuna natura in ordine all'ammissione degli associati, prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli Organi sociali. Garantisce la libera eleggibilità dei propri Organi, osservando il principio del voto singolo e adotta il principio della sovranità della Assemblea dei soci.

ART. 2

SCOPI

1. Scopo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'inclusione nella società delle persone cieche e ipovedenti, anche con disabilità aggiuntive, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri asso-



[Handwritten signature]

Locat



te del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e ss. mm. ii.;

- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss. mm. ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- e) radiodiffusione e telediffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ss. mm. ii.;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone con disabilità visiva, anche con disabilità aggiuntive;
- h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- j) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

4. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo dello Statuto Sociale, ad eccezione di quelle, espressamente individuate ed approvate dal Consiglio Nazionale, ad esse direttamente connesse e di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, dando adeguatamente atto nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale delle attività stesse. Devono intendersi per attività strumentali rispetto alle attività di interesse generale quelle che, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'UICI per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, mentre si considerano strumentali le attività che rispettano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19.5.2021, n. 107.

ART. 3

CATEGORIE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS comprende tre categorie di soci: effettivi, tutori, e sostenitori:

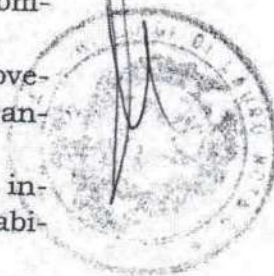
- a) soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti, così come individuati dalla normativa vigente, secondo quanto specificato nel Regolamento Generale;
- b) soci tutori sono sia i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali, sia i curatori dei minori emancipati e degli inabilitati;
- c) soci sostenitori sono i cittadini che intendono condividere le finalità istituzionali di cui all'articolo 2 del presente Statuto e che dimostrino concretamente di voler partecipare alla vita associativa in tutte le sue articolazioni.



Handwritten signature

Loeb

Alessandro



te del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e ss. mm. ii.;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e ss. mm. ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

e) radiodiffusione e telediffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ss. mm. ii.;

f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone con disabilità visiva, anche con disabilità aggiuntive;

h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;

j) promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

4. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo dello Statuto Sociale, ad eccezione di quelle, espressamente individuate ed approvate dal Consiglio Nazionale, ad esse direttamente connesse e di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, dando adeguatamente atto nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale delle attività stesse. Devono intendersi per attività strumentali rispetto alle attività di interesse generale quelle che, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall'UICI per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, mentre si considerano strumentali le attività che rispettano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19.5.2021, n. 107.

ART. 3

CATEGORIE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS comprende tre categorie di soci: effettivi, tutori, e sostenitori:

a) soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti, così come individuati dalla normativa vigente, secondo quanto specificato nel Regolamento Generale;

b) soci tutori sono sia i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali, sia i curatori dei minori emancipati e degli inabilitati;

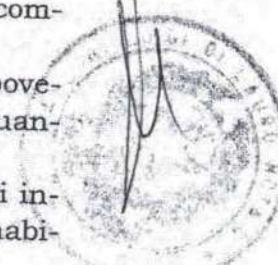
c) soci sostenitori sono i cittadini che intendono condividere le finalità istituzionali di cui all'articolo 2 del presente Statuto e che dimostrino concretamente di voler partecipare alla vita associativa in tutte le sue articolazioni.



Handwritten signature

Lea

Alessandro



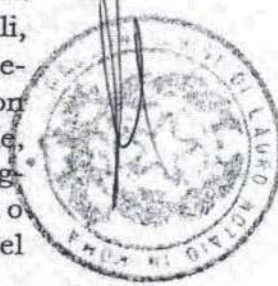
ART. 4
ORGANIZZAZIONE



Handwritten signature

Locuti

Choseno



1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS è una organizzazione associativa a carattere unitario costituita da una struttura nazionale, da strutture regionali e da strutture territoriali sezionali dotate di specifiche forme di autonomia definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale, anche in conformità con l'ordinamento amministrativo vigente.

2. Sono Organi della struttura nazionale:

- a) il Congresso;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) il Consiglio Nazionale;
- d) la Direzione Nazionale;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) l'Assemblea nazionale dei quadri dirigenti;
- g) l'Organo di controllo;
- h) l'Organo di revisione legale dei conti, se previsto.

3. Sono Organi delle strutture regionali:

- a) il Presidente Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) la Direzione Regionale;
- d) l'Assemblea regionale dei quadri dirigenti;
- e) l'Organo di controllo, se previsto;
- f) l'Organo di revisione legale dei conti, se previsto.

4. Sono Organi delle strutture territoriali sezionali:

- a) l'Assemblea della Sezione territoriale;
- b) il Presidente della Sezione territoriale;
- c) il Consiglio della Sezione territoriale;
- d) l'Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale, quando previsto;
- e) l'Organo di controllo, se previsto;
- f) l'Organo di revisione legale dei conti, se previsto.

5. La struttura organizzativa dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS terrà conto di eventuali modifiche all'articolazione e organizzazione territoriale delle pubbliche amministrazioni. I conseguenti adattamenti dell'organizzazione amministrativa dell'UIICI potranno essere definiti dal Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale o dei Consigli Regionali territorialmente competenti, sulla base del principio dell'unitarietà e dell'autonomia associativa e delle necessità organizzative delle strutture territoriali, secondo le prescrizioni del presente Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento Amministrativo-Contabile e Finanziario, con particolare riguardo a istituzioni quali le Regioni a Statuto Speciale, le Province Autonome, le città metropolitane, Roma Capitale, i raggruppamenti di area vasta, le Province, i Comuni in forma singola o associata, avendo cura, in ogni caso, di garantire il principio del presidio del territorio.

6. Le riunioni degli Organi, nonché le votazioni palesi o segrete, sono valide anche quando svolte in audio-videoconferenza, con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

ART. 4
ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS è una organizzazione associativa a carattere unitario costituita da una struttura nazionale, da strutture regionali e da strutture territoriali sezionali dotate di specifiche forme di autonomia definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale, anche in conformità con l'ordinamento amministrativo vigente.

2. Sono Organi della struttura nazionale:

- a) il Congresso;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) il Consiglio Nazionale;
- d) la Direzione Nazionale;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) l'Assemblea nazionale dei quadri dirigenti;
- g) l'Organo di controllo;
- h) l'Organo di revisione legale dei conti, se previsto.

3. Sono Organi delle strutture regionali:

- a) il Presidente Regionale;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) la Direzione Regionale;
- d) l'Assemblea regionale dei quadri dirigenti;
- e) l'Organo di controllo, se previsto;
- f) l'Organo di revisione legale dei conti, se previsto.

4. Sono Organi delle strutture territoriali sezionali:

- a) l'Assemblea della Sezione territoriale;
- b) il Presidente della Sezione territoriale;
- c) il Consiglio della Sezione territoriale;
- d) l'Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale, quando previsto;
- e) l'Organo di controllo, se previsto;
- f) l'Organo di revisione legale dei conti, se previsto.

5. La struttura organizzativa dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS terrà conto di eventuali modifiche all'articolazione e organizzazione territoriale delle pubbliche amministrazioni. I conseguenti adattamenti dell'organizzazione amministrativa dell'UIICI potranno essere definiti dal Consiglio Nazionale, su proposta della Direzione Nazionale o dei Consigli Regionali territorialmente competenti, sulla base del principio dell'unitarietà e dell'autonomia associativa e delle necessità organizzative delle strutture territoriali, secondo le prescrizioni del presente Statuto, del Regolamento Generale e del Regolamento Amministrativo-Contabile e Finanziario, con particolare riguardo a istituzioni quali le Regioni a Statuto Speciale, le Province Autonome, le città metropolitane, Roma Capitale, i raggruppamenti di area vasta, le Province, i Comuni in forma singola o associata, avendo cura, in ogni caso, di garantire il principio del presidio del territorio.

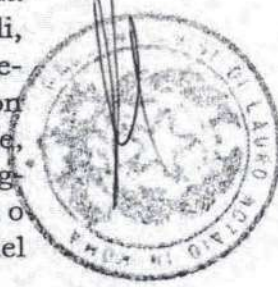
6. Le riunioni degli Organi, nonché le votazioni palesi o segrete, sono valide anche quando svolte in audio-videoconferenza, con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



10. Il Congresso, inoltre, ha facoltà di costituire Sezioni di lavoro per l'approfondimento di argomenti e temi di particolare interesse.

ART. 6

COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIE- CHI E DEGLI IPOVEDENTI - ETS APS

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale e politica dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS a livello nazionale e a livello internazionale e la esercita secondo lo Statuto e i Regolamenti.
2. Il Presidente Nazionale inoltre:
 - a) convoca e presiede la Direzione Nazionale e il Consiglio Nazionale;
 - b) partecipa alle riunioni degli Organi associativi a ogni livello, in presenza o in audio/videoconferenza, anche mediante suo delegato;
 - c) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale;
 - d) attua le deliberazioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale;
 - e) adotta, nei casi di necessità e/o urgenza, deliberazioni presidenziali da sottoporre a successiva ratifica della Direzione Nazionale.
3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente Nazionale provvede a indire una nuova elezione, con le modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

ART. 7

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

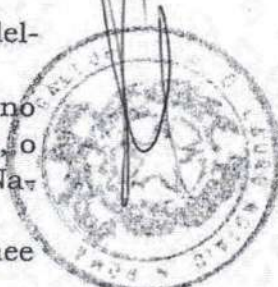
1. Il Consiglio Nazionale è costituito:
 - a) dal Presidente Nazionale;
 - b) dai ventiquattro Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;
 - c) dai Presidenti Regionali e dai Presidenti delle Sezioni delle Province Autonome di Bolzano e di Trento.
2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga il Presidente Nazionale, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.
3. Il Consiglio Nazionale formula e approva gli indirizzi e le linee strategiche della politica associativa e inoltre:
 - a) delibera la convocazione del Congresso;
 - b) elegge il Collegio dei Probiviri;
 - c) elegge il Presidente Nazionale, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinatasi;



Handwritten signature

Locuti

Alzerato



10. Il Congresso, inoltre, ha facoltà di costituire Sezioni di lavoro per l'approfondimento di argomenti e temi di particolare interesse.

ART. 6

COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIE- CHI E DEGLI IPOVEDENTI - ETS APS

1. Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale e politica dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS a livello nazionale e a livello internazionale e la esercita secondo lo Statuto e i Regolamenti.

2. Il Presidente Nazionale inoltre:

a) convoca e presiede la Direzione Nazionale e il Consiglio Nazionale;

b) partecipa alle riunioni degli Organi associativi a ogni livello, in presenza o in audio/videoconferenza, anche mediante suo delegato;

c) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale;

d) attua le deliberazioni della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale;

e) adotta, nei casi di necessità e/o urgenza, deliberazioni presidenziali da sottoporre a successiva ratifica della Direzione Nazionale.

3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente Nazionale provvede a indire una nuova elezione, con le modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

ART. 7

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

1. Il Consiglio Nazionale è costituito:

a) dal Presidente Nazionale;

b) dai ventiquattro Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;

c) dai Presidenti Regionali e dai Presidenti delle Sezioni delle Province Autonome di Bolzano e di Trento.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga il Presidente Nazionale, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri Nazionali.

3. Il Consiglio Nazionale formula e approva gli indirizzi e le linee strategiche della politica associativa e inoltre:

a) delibera la convocazione del Congresso;

b) elegge il Collegio dei Probiviri;

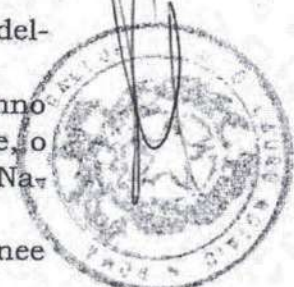
c) elegge il Presidente Nazionale, in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinatasi;



Handwritten signature

Lucia

Alvise



terminata, i componenti della Direzione Nazionale sono sostituiti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei componenti di cui al comma 1 determinano la decadenza dell'intera Direzione Nazionale, che dovrà essere ricostituita.

4. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno sei volte l'anno e ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti.

5. La Direzione Nazionale:

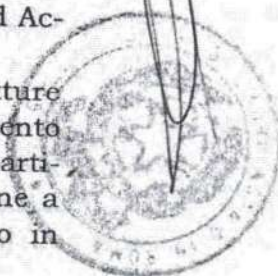
- a) nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale;
- b) assiste e supporta il Presidente Nazionale nell'attuazione della politica associativa e, in particolare, delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- c) propone al Consiglio Nazionale la nomina e la revoca del Segretario Generale;
- d) nomina e revoca il Direttore Generale, su proposta del Presidente Nazionale, definendone profilo, compiti e attribuzioni;
- e) affida incarichi speciali e conferisce delega a Consiglieri Nazionali per l'attuazione di progetti o compiti particolari di rilevante interesse generale;
- f) delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura nazionale in modo da comprenderne ogni fase, dall'assunzione alla cessazione per qualsiasi causa e adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale dipendente dell'UICI;
- g) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'UICI nelle commissioni ministeriali, negli organismi e nei consigli di amministrazione degli enti nazionali, interregionali e nelle organizzazioni internazionali;
- h) esamina per ciascun esercizio il budget previsionale, le sue eventuali variazioni e il Bilancio Consuntivo, nonché il bilancio sociale a norma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., proponendone l'approvazione al Consiglio Nazionale;
- i) propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS;
- j) nomina i Commissari Straordinari e i Commissari ad Acta presso i Consigli Regionali e Sezionali;
- k) esercita il controllo amministrativo su tutte le strutture territoriali nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria e, in particolare, dispone controlli di natura amministrativa sulla gestione a livello territoriale, assumendo ogni necessario provvedimento in merito;
- l) autorizza le iniziative proposte dai Consigli Regionali quando esorbitano dall'ambito territoriale regionale;
- m) autorizza l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili dell'UICI, dà parere vincolante sull'accettazione di lasciti mortis causa,



[Handwritten signature]

Locati

Almusho



terminata, i componenti della Direzione Nazionale sono sostituiti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei componenti di cui al comma 1 determinano la decadenza dell'intera Direzione Nazionale, che dovrà essere ricostituita.

4. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno sei volte l'anno e ogniqualevolta egli lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti.

5. La Direzione Nazionale:

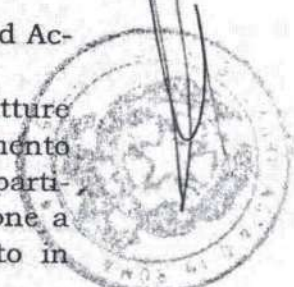
- a) nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale;
- b) assiste e supporta il Presidente Nazionale nell'attuazione della politica associativa e, in particolare, delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- c) propone al Consiglio Nazionale la nomina e la revoca del Segretario Generale;
- d) nomina e revoca il Direttore Generale, su proposta del Presidente Nazionale, definendone profilo, compiti e attribuzioni;
- e) affida incarichi speciali e conferisce delega a Consiglieri Nazionali per l'attuazione di progetti o compiti particolari di rilevante interesse generale;
- f) delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura nazionale in modo da comprenderne ogni fase, dall'assunzione alla cessazione per qualsiasi causa e adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale dipendente dell'UICI;
- g) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'UICI nelle commissioni ministeriali, negli organismi e nei consigli di amministrazione degli enti nazionali, interregionali e nelle organizzazioni internazionali;
- h) esamina per ciascun esercizio il budget previsionale, le sue eventuali variazioni e il Bilancio Consuntivo, nonché il bilancio sociale a norma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., proponendone l'approvazione al Consiglio Nazionale;
- i) propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS;
- j) nomina i Commissari Straordinari e i Commissari ad Acta presso i Consigli Regionali e Sezionali;
- k) esercita il controllo amministrativo su tutte le strutture territoriali nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria e, in particolare, dispone controlli di natura amministrativa sulla gestione a livello territoriale, assumendo ogni necessario provvedimento in merito;
- l) autorizza le iniziative proposte dai Consigli Regionali quando esorbitano dall'ambito territoriale regionale;
- m) autorizza l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili dell'UICI, dà parere vincolante sull'accettazione di lasciti mortis causa,



[Handwritten signature]

Locati

Almusho



so è amministrato dalla Direzione Nazionale, dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria. Il Consiglio Nazionale, con deliberazione da adottarsi a maggioranza qualificata dei tre quarti dei propri componenti, ha facoltà di conferire in tutto o in parte il patrimonio o la sua gestione a organismi istituiti appositamente, purché i relativi atti costitutivi e/o statuti prevedano che la nomina della totalità dei componenti dei relativi organi sia riservata in via esclusiva all'Unione e che vengano svolte unicamente le attività indicate nell'art. 2 dello Statuto Sociale UICI, che sia espressamente sancita l'assenza di qualunque finalità di lucro, che sia espressamente previsto il divieto di distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., e che, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sia devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 9, del citato D. Lgs. n. 117/2017 e ss.m.m.ii.

2. Le risorse finanziarie dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ETS APS sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;
- d) da donazioni, lasciti, oblazioni e atti di liberalità in genere;
- e) dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.

3. Il patrimonio dell'UICI, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, possono essere utilizzati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii..

4. Le risorse finanziarie delle strutture regionali, sono costituite:

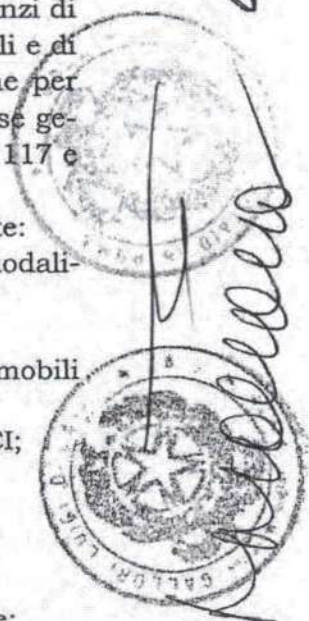
- a) dai contributi delle Sezioni territoriali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Regionale;
- b) dalla quota sociale, per la parte di competenza;
- c) da entrate provenienti dall'amministrazione di immobili appartenenti al patrimonio associativo;
- d) dai contributi erogati dagli Organi nazionali dell'UICI;
- e) dai contributi dell'ente Regione o di altri enti;
- f) da oblazioni e contributi di privati;
- g) dai proventi di iniziative concordate con le Sezioni;
- h) da ogni altra entrata.

5. Le risorse finanziarie delle Sezioni territoriali sono costituite:

- a) dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri

Locate

Alm



so è amministrato dalla Direzione Nazionale, dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria. Il Consiglio Nazionale, con deliberazione da adottarsi a maggioranza qualificata dei tre quarti dei propri componenti, ha facoltà di conferire in tutto o in parte il patrimonio o la sua gestione a organismi istituiti appositamente, purché i relativi atti costitutivi e/o statuti prevedano che la nomina della totalità dei componenti dei relativi organi sia riservata in via esclusiva all'Unione e che vengano svolte unicamente le attività indicate nell'art. 2 dello Statuto Sociale UICI, che sia espressamente sancita l'assenza di qualunque finalità di lucro, che sia espressamente previsto il divieto di distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D. Lgs n. 117/2017 e ss.mm.ii., e che, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sia devoluto in conformità a quanto previsto dall'art. 9, del citato D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

2. Le risorse finanziarie dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ETS APS sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;
- d) da donazioni, lasciti, oblazioni e atti di liberalità in genere;
- e) dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.

3. Il patrimonio dell'UICI, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, possono essere utilizzati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii..

4. Le risorse finanziarie delle strutture regionali, sono costituite:

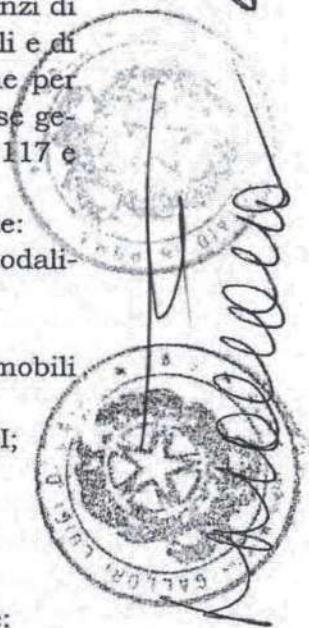
- a) dai contributi delle Sezioni territoriali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Regionale;
- b) dalla quota sociale, per la parte di competenza;
- c) da entrate provenienti dall'amministrazione di immobili appartenenti al patrimonio associativo;
- d) dai contributi erogati dagli Organi nazionali dell'UICI;
- e) dai contributi dell'ente Regione o di altri enti;
- f) da oblazioni e contributi di privati;
- g) dai proventi di iniziative concordate con le Sezioni;
- h) da ogni altra entrata.

5. Le risorse finanziarie delle Sezioni territoriali sono costituite:

- a) dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri

Locate

Chunho



secondo comma, del codice civile.

5. Nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii. e salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del medesimo Decreto, è nominato un Organo di revisione legale dei conti da parte, rispettivamente, del Consiglio Regionale e del Consiglio Sezionale, scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

6. Le Sezioni territoriali in possesso dei requisiti per l'adozione della contabilità semplificata secondo quanto previsto nel Regolamento per la gestione finanziaria, hanno facoltà di non procedere alla nomina dell'Organo di revisione legale dei conti, sempre che non siano superati i limiti previsti dall'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

7. L'Organo di Controllo, ove costituito, tra l'altro:

- a) verifica la gestione economica e finanziaria e ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale;
- b) al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio che lo ha nominato la relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul budget previsionale.

ART. 12

ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE

1. Le strutture regionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS corrispondono al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale, secondo il quadro organizzativo definito dal Consiglio Nazionale anche sulla base delle esigenze funzionali delle strutture territoriali. Gli Organi regionali hanno sede nel capoluogo di Regione, salvo diversa determinazione del Consiglio Nazionale.

ART. 13

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale è il rappresentante legale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS nel territorio regionale e ha la direzione dell'attività associativa svolta entro tale ambito, esercitando le proprie funzioni di rappresentanza secondo modalità definite nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente Regionale inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Direzione Regionale, dando attuazione ai relativi deliberati;
- b) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio Regionale, esclusi gli atti di cui all'art. 8, comma 5, lett. m);
- c) promuove autonomamente procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Regionale e il Consiglio Regionale nella prima riunione utile;
- d) promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Regionale e su specifica preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. n);
- e) adotta, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza della Direzione Regionale soggette a ratifica.

Locatelli

Almondo



secondo comma, del codice civile.

5. Nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii. e salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del medesimo Decreto, è nominato un Organo di revisione legale dei conti da parte, rispettivamente, del Consiglio Regionale e del Consiglio Sezionale, scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

6. Le Sezioni territoriali in possesso dei requisiti per l'adozione della contabilità semplificata secondo quanto previsto nel Regolamento per la gestione finanziaria, hanno facoltà di non procedere alla nomina dell'Organo di revisione legale dei conti, sempre che non siano superati i limiti previsti dall'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

7. L'Organo di Controllo, ove costituito, tra l'altro:

- a) verifica la gestione economica e finanziaria e ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale;
- b) al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio che lo ha nominato la relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul budget previsionale.

ART. 12

ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE

1. Le strutture regionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS corrispondono al territorio delle Regioni a statuto ordinario e speciale, secondo il quadro organizzativo definito dal Consiglio Nazionale anche sulla base delle esigenze funzionali delle strutture territoriali. Gli Organi regionali hanno sede nel capoluogo di Regione, salvo diversa determinazione del Consiglio Nazionale.

ART. 13

IL PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale è il rappresentante legale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS nel territorio regionale e ha la direzione dell'attività associativa svolta entro tale ambito, esercitando le proprie funzioni di rappresentanza secondo modalità definite nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente Regionale inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Direzione Regionale, dando attuazione ai relativi deliberati;
- b) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio Regionale, esclusi gli atti di cui all'art. 8, comma 5, lett. m);
- c) promuove autonomamente procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Regionale e il Consiglio Regionale nella prima riunione utile;
- d) promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Regionale e su specifica preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. n);
- e) adotta, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza della Direzione Regionale soggette a ratifica.

Locuti

Almondo



sociale a norma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm.;

g) propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione delle Sezioni territoriali nell'ambito del territorio di propria competenza, così come ogni altra modifica all'assetto organizzativo o alle funzioni amministrative e contabili del proprio territorio, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del presente Statuto;

h) costituisce, su proposta del Presidente Regionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello regionale, i cui coordinatori sono invitati alle riunioni del Consiglio Regionale;

i) ha facoltà di istituire Organi di Amministrazione o comitati e gestioni speciali per la gestione di specifiche attività dell'UICI a livello regionale, stabilendone le norme di funzionamento;

j) ha facoltà di costituire, con motivata deliberazione, uno o più patrimoni destinati a uno specifico scopo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;

k) convoca, almeno una volta l'anno, l'Assemblea regionale dei quadri dirigenti, costituita dai Consiglieri Regionali e dai Consiglieri delle Sezioni territoriali di pertinenza, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale;

l) ratifica le deliberazioni d'urgenza adottate dalla Direzione Regionale;

m) delibera l'eventuale richiesta di convocazione in via straordinaria del Congresso.

ART. 15

LA DIREZIONE REGIONALE

1. La Direzione Regionale è costituita:

- dal Presidente Regionale
- da due componenti nelle Regioni che contano fino a sei Sezioni, di cui almeno il 50 per cento di provenienza elettiva;
- da quattro componenti nelle Regioni che contano più di sei Sezioni, di cui almeno il 50 per cento di provenienza elettiva.

2. In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, i componenti della Direzione Regionale vengono sostituiti con le modalità previste dall'art. 14, comma 5, lett. b) del presente Statuto e dal Regolamento Generale.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei componenti determinano la decadenza dell'intera Direzione Regionale, che dovrà essere ricostituita, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, lett. b) del presente Statuto.

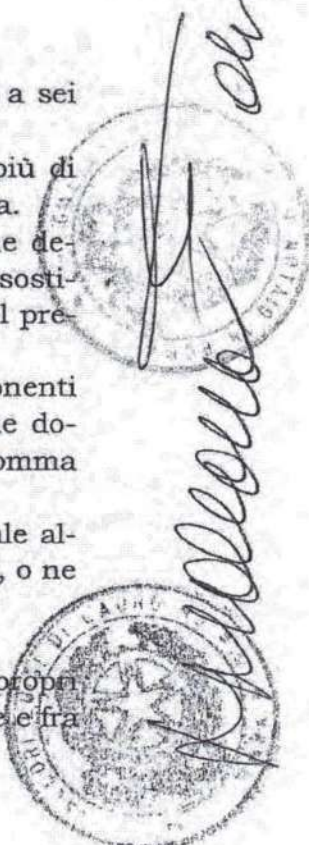
4. La Direzione Regionale è convocata dal Presidente Regionale almeno sei volte l'anno e ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

5. La Direzione Regionale:

- a) su proposta del Presidente Regionale, nomina fra i propri componenti di provenienza elettiva il Vice Presidente Regionale e fra tutti i propri componenti il Consigliere Delegato Regionale;
- b) attua le deliberazioni del Consiglio Regionale;

Loceta

Almondo



sociale a norma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm.;

g) propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione delle Sezioni territoriali nell'ambito del territorio di propria competenza, così come ogni altra modifica all'assetto organizzativo o alle funzioni amministrative e contabili del proprio territorio, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del presente Statuto;

h) costituisce, su proposta del Presidente Regionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello regionale, i cui coordinatori sono invitati alle riunioni del Consiglio Regionale;

i) ha facoltà di istituire Organi di Amministrazione o comitati e gestioni speciali per la gestione di specifiche attività dell'UICI a livello regionale, stabilendone le norme di funzionamento;

j) ha facoltà di costituire, con motivata deliberazione, uno o più patrimoni destinati a uno specifico scopo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;

k) convoca, almeno una volta l'anno, l'Assemblea regionale dei quadri dirigenti, costituita dai Consiglieri Regionali e dai Consiglieri delle Sezioni territoriali di pertinenza, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale;

l) ratifica le deliberazioni d'urgenza adottate dalla Direzione Regionale;

m) delibera l'eventuale richiesta di convocazione in via straordinaria del Congresso.

ART. 15

LA DIREZIONE REGIONALE

1. La Direzione Regionale è costituita:

- dal Presidente Regionale
- da due componenti nelle Regioni che contano fino a sei Sezioni, di cui almeno il 50 per cento di provenienza elettiva;
- da quattro componenti nelle Regioni che contano più di sei Sezioni, di cui almeno il 50 per cento di provenienza elettiva.

2. In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata, i componenti della Direzione Regionale vengono sostituiti con le modalità previste dall'art. 14, comma 5, lett. b) del presente Statuto e dal Regolamento Generale.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei componenti determinano la decadenza dell'intera Direzione Regionale, che dovrà essere ricostituita, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, lett. b) del presente Statuto.

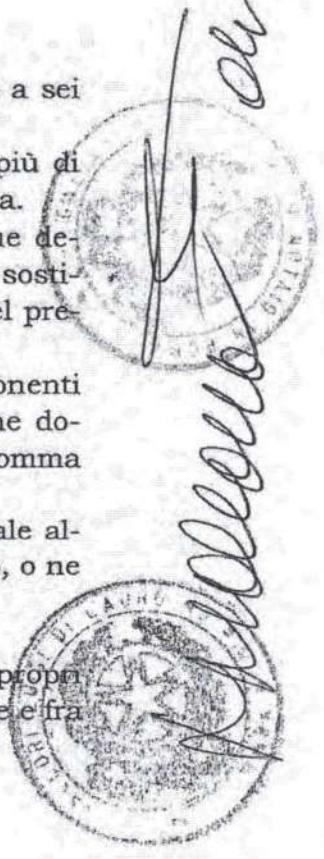
4. La Direzione Regionale è convocata dal Presidente Regionale almeno sei volte l'anno e ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.

5. La Direzione Regionale:

- a) su proposta del Presidente Regionale, nomina fra i propri componenti di provenienza elettiva il Vice Presidente Regionale e fra tutti i propri componenti il Consigliere Delegato Regionale;
- b) attua le deliberazioni del Consiglio Regionale;

Locatelli

Almondo



semblea dei soci della Sezione territoriale sono disciplinati dal Regolamento Generale.

3. L'Assemblea dei soci:

- a) elegge a scrutinio palese il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui due, ove necessario, non vedenti o ipovedenti a conoscenza del sistema Braille;
- b) elegge i componenti del Consiglio della Sezione territoriale nella seguente misura:
 - a) cinque componenti nelle Sezioni fino a trecento soci;
 - b) sette componenti nelle Sezioni fino a ottocento soci;
 - c) nove componenti nelle Sezioni fino a milletrecento soci;
 - d) undici componenti nelle Sezioni con oltre milletrecento soci.
- c) elegge i delegati al Congresso nella seguente misura:
 - a) un delegato per le Sezioni fino a quattrocento soci;
 - b) un delegato ogni quattrocento soci o frazioni superiori a duecento, per le Sezioni oltre quattrocento soci;
- d) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nonché il bilancio sociale a norma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;
- e) vota la sfiducia al Consiglio della Sezione territoriale su mozione proposta da almeno un decimo dei soci aventi titolo a partecipare all'Assemblea. L'approvazione della mozione da parte della maggioranza dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio della Sezione territoriale;
- f) nomina, su proposta del Presidente della Sezione territoriale, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti della Sezione, quando ciò sia previsto dagli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii..

ART. 18

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

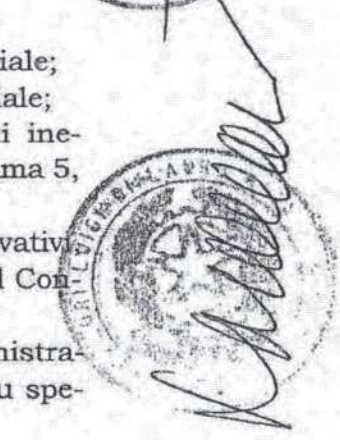
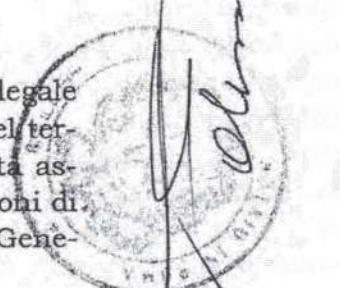
1. Il Presidente della Sezione territoriale è il rappresentante legale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS nel territorio di pertinenza della Sezione e ha la direzione dell'attività associativa svolta entro tale ambito, esercitando le proprie funzioni di rappresentanza secondo modalità definite nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente della Sezione territoriale inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio della Sezione territoriale;
- b) attua i deliberati del Consiglio della Sezione territoriale;
- c) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti la Sezione territoriale, esclusi gli atti di cui all'art. 8, comma 5, lett. m);
- d) promuove autonomamente procedimenti conservativi cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale, il Consiglio Regionale e il Consiglio della Sezione territoriale;
- e) promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio della Sezione territoriale e su spe-

Locato

Olivero



semblea dei soci della Sezione territoriale sono disciplinati dal Regolamento Generale.

3. L'Assemblea dei soci:

a) elegge a scrutinio palese il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui due, ove necessario, non vedenti o ipovedenti a conoscenza del sistema Braille;

b) elegge i componenti del Consiglio della Sezione territoriale nella seguente misura:

a) cinque componenti nelle Sezioni fino a trecento soci;

b) sette componenti nelle Sezioni fino a ottocento soci;

c) nove componenti nelle Sezioni fino a milletrecento soci;

d) undici componenti nelle Sezioni con oltre milletrecento soci.

c) elegge i delegati al Congresso nella seguente misura:

a) un delegato per le Sezioni fino a quattrocento soci;

b) un delegato ogni quattrocento soci o frazioni superiori a duecento, per le Sezioni oltre quattrocento soci;

d) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nonché il bilancio sociale a norma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;

e) vota la sfiducia al Consiglio della Sezione territoriale su mozione proposta da almeno un decimo dei soci aventi titolo a partecipare all'Assemblea. L'approvazione della mozione da parte della maggioranza dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio della Sezione territoriale;

f) nomina, su proposta del Presidente della Sezione territoriale, l'Organo di controllo e l'Organo di revisione legale dei conti della Sezione, quando ciò sia previsto dagli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii..

ART. 18

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Presidente della Sezione territoriale è il rappresentante legale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS nel territorio di pertinenza della Sezione e ha la direzione dell'attività associativa svolta entro tale ambito, esercitando le proprie funzioni di rappresentanza secondo modalità definite nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente della Sezione territoriale inoltre:

a) convoca e presiede il Consiglio della Sezione territoriale;

b) attua i deliberati del Consiglio della Sezione territoriale;

c) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti la Sezione territoriale, esclusi gli atti di cui all'art. 8, comma 5, lett. m);

d) promuove autonomamente procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale, il Consiglio Regionale e il Consiglio della Sezione territoriale;

e) promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio della Sezione territoriale e su spe-

Locato

Olivero



tati e gestioni speciali, per la gestione di specifiche attività, stabilendone le regole di funzionamento;

i) delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura sezionale in modo da comprenderne ogni fase, dall'assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa;

j) autorizza l'accettazione con beneficio d'inventario di lasciti mortis causa, donazioni e altri atti di liberalità destinati alla Sezione territoriale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione Nazionale, salvo per quelli di modica entità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale, ed emette parere vincolante per le alienazioni di beni immobili pervenuti per atti di liberalità o mortis causa;

k) costituisce, su proposta del Presidente Sezionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello territoriale, i cui coordinatori sono invitati alle riunioni del Consiglio della Sezione territoriale;

l) ha facoltà di costituire, con motivata deliberazione, uno o più patrimoni destinati a uno specifico scopo ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;

m) delibera su ogni argomento non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.

ART. 20

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

1. Allo scopo di favorire e ampliare la partecipazione della base associativa, sono costituiti a livello territoriale commissioni o gruppi di lavoro tematici con funzione consultiva, conformemente a quanto stabilito nel presente Statuto e nel Regolamento Generale. Gli Organi regionali e sezionali devono coordinarsi con essi soprattutto per la redazione dei documenti programmatici.

2. I gruppi giovanili sono costituiti dai soci effettivi fino a trentacinque anni di età e dai minori rappresentati dai soci tutori e possono essere creati anche a livello intersezionale.

ART. 21

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Gli Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS restano in carica cinque anni. Indipendentemente dalla data della loro elezione, essi si rinnovano comunque nell'anno di svolgimento del Congresso. I loro componenti sono rieleggibili, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Generale. Speciali deroghe possono essere concesse dalla Direzione Nazionale su richiesta motivata dell'Organo.

2. Fino al loro rinnovo, ove non diversamente disposto, gli Organi rimangono comunque in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione.

3. I componenti di qualsiasi Organo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS che compiano tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell'Organo cui appartengono decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta.

ART. 22

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - CUMULO



tati e gestioni speciali, per la gestione di specifiche attività, stabilendone le regole di funzionamento;

i) delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura sezionale in modo da comprenderne ogni fase, dall'assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa;

j) autorizza l'accettazione con beneficio d'inventario di lasciti mortis causa, donazioni e altri atti di liberalità destinati alla Sezione territoriale, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione Nazionale, salvo per quelli di modica entità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale, ed emette parere vincolante per le alienazioni di beni immobili pervenuti per atti di liberalità o mortis causa;

k) costituisce, su proposta del Presidente Sezionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello territoriale, i cui coordinatori sono invitati alle riunioni del Consiglio della Sezione territoriale;

l) ha facoltà di costituire, con motivata deliberazione, uno o più patrimoni destinati a uno specifico scopo ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile;

m) delibera su ogni argomento non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea.

ART. 20

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

1. Allo scopo di favorire e ampliare la partecipazione della base associativa, sono costituiti a livello territoriale commissioni o gruppi di lavoro tematici con funzione consultiva, conformemente a quanto stabilito nel presente Statuto e nel Regolamento Generale. Gli Organi regionali e sezionali devono coordinarsi con essi soprattutto per la redazione dei documenti programmatici.

2. I gruppi giovanili sono costituiti dai soci effettivi fino a trentacinque anni di età e dai minori rappresentati dai soci tutori e possono essere creati anche a livello intersezionale.

ART. 21

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Gli Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS restano in carica cinque anni. Indipendentemente dalla data della loro elezione, essi si rinnovano comunque nell'anno di svolgimento del Congresso. I loro componenti sono rieleggibili, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento Generale. Speciali deroghe possono essere concesse dalla Direzione Nazionale su richiesta motivata dell'Organo.

2. Fino al loro rinnovo, ove non diversamente disposto, gli Organi rimangono comunque in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione.

3. I componenti di qualsiasi Organo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS che compiano tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell'Organo cui appartengono decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta.

ART. 22

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - CUMULO

Laurea
Chimiche



tenziale, con interessi sia personali, sia del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado.

ART. 23

VOTAZIONI ED ELEZIONI

1. Le norme concernenti le votazioni e le elezioni nell'ambito degli Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS sono disciplinate dal Regolamento Generale, nel rispetto dei principi democratici e rappresentativi del vigente ordinamento e di tutela delle minoranze.

2. Per l'elezione del Consiglio Nazionale le candidature devono essere formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste collegate ai candidati alla carica di Presidente Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento Generale.

3. Per l'elezione delle altre cariche le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste. Nel caso di presentazione di una sola lista è consentita la presentazione di candidature al di fuori della lista nei limiti e con le modalità indicati nel Regolamento Generale. In assenza di liste, ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere libere preferenze, comunque fino a un massimo di un terzo dei componenti da eleggere.

ART. 24

RICORSI GERARCHICI

1. I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:

a) avverso gli atti della Sezione territoriale il ricorso va presentato alla Direzione Regionale, che decide in primo grado, e alla Direzione Nazionale, che decide in secondo grado;

b) avverso gli atti del Consiglio Regionale e della Direzione Regionale il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale che decide in primo grado e al Consiglio Nazionale che decide in secondo grado;

c) avverso gli atti della Direzione Nazionale il ricorso va presentato al Consiglio Nazionale.

2. Le decisioni adottate in secondo grado e quelle comunque assunte dal Consiglio Nazionale sono inappellabili.

3. I termini per la presentazione e l'esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.

4. I ricorsi presentati senza il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi sono inammissibili.

ART. 25

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte, nelle forme indicate dal Regolamento Generale:

a) dalla Direzione Nazionale;

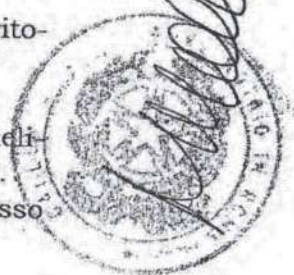
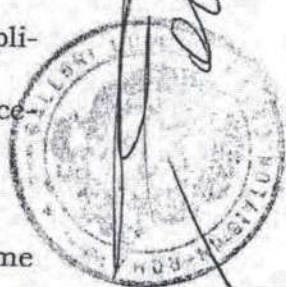
b) dal Consiglio Nazionale;

c) dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali;

d) da almeno dieci congressisti.

2. L'apposita Commissione congressuale coordina le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al voto del Congresso.

3. Si considerano approvate le proposte che ottengano in Congresso



tenziale, con interessi sia personali, sia del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado.

ART. 23

VOTAZIONI ED ELEZIONI

1. Le norme concernenti le votazioni e le elezioni nell'ambito degli Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS sono disciplinate dal Regolamento Generale, nel rispetto dei principi democratici e rappresentativi del vigente ordinamento e di tutela delle minoranze.

2. Per l'elezione del Consiglio Nazionale le candidature devono essere formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste collegate ai candidati alla carica di Presidente Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento Generale.

3. Per l'elezione delle altre cariche le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste. Nel caso di presentazione di una sola lista è consentita la presentazione di candidature al di fuori della lista nei limiti e con le modalità indicati nel Regolamento Generale. In assenza di liste, ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere libere preferenze, comunque fino a un massimo di un terzo dei componenti da eleggere.

ART. 24

RICORSI GERARCHICI

1. I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:

a) avverso gli atti della Sezione territoriale il ricorso va presentato alla Direzione Regionale, che decide in primo grado, e alla Direzione Nazionale, che decide in secondo grado;

b) avverso gli atti del Consiglio Regionale e della Direzione Regionale il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale che decide in primo grado e al Consiglio Nazionale che decide in secondo grado;

c) avverso gli atti della Direzione Nazionale il ricorso va presentato al Consiglio Nazionale.

2. Le decisioni adottate in secondo grado e quelle comunque assunte dal Consiglio Nazionale sono inappellabili.

3. I termini per la presentazione e l'esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.

4. I ricorsi presentati senza il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi sono inammissibili.

ART. 25

MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte, nelle forme indicate dal Regolamento Generale:

a) dalla Direzione Nazionale;

b) dal Consiglio Nazionale;

c) dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali;

d) da almeno dieci congressisti.

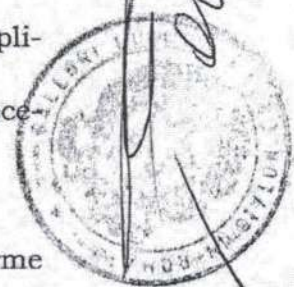
2. L'apposita Commissione congressuale coordina le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al voto del Congresso.

3. Si considerano approvate le proposte che ottengano in Congresso

Allegato
* A *

Luca

Alfonso



della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

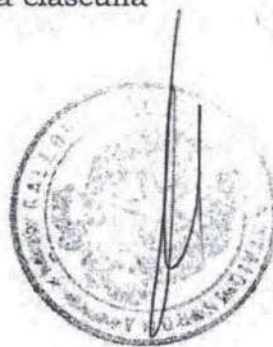
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatte salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii.

ART. 27

VIGENZA DELLO STATUTO

1. Le modifiche alle norme statutarie apportate dal Congresso divengono efficaci al perfezionamento del procedimento di approvazione da parte delle autorità competenti, ai sensi delle normative vigenti, e si applicano non appena le fattispecie previste da ciascuna norma si verificano.

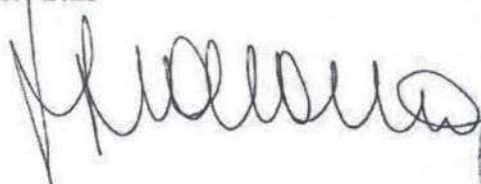


Alfredo Locati
[Signature]



Copia conforme all'originale munito delle prescritte firme, che si rilascia per
gli usi di legge.

Roma, 30 novembre 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.